Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1615

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELONI e NICITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2025

Modifica all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

ONOREVOLI SENATORI E SENATRICI. – Il presente disegno di legge mira a intervenire sull'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina il regime penitenziario speciale applicabile ai detenuti sottoposti al cosiddetto « carcere duro », prevedendo una serie di misure restrittive da applicare in caso di emergenza o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, il comma 2-*quater* dell'articolo 41-*bis* stabilisce come corsia preferenziale quella della collocazione dei detenuti sottoposti al regime speciale in aree insulari. Tale disposizione, pur rispondendo *prima facie* a innegabili esigenze di sicurezza, finisce inevitabilmente per perpetuare una visione obsoleta e stigmatizzante del concetto di insularità, riducendo i territori insulari a luoghi di mera segregazione e marginalità. Si tratta, in altri termini, di un'espressione che realizza un disegno diametralmente opposto rispetto a quello delineato dal nuovo articolo 119 della Costituzione, il quale insiste invece sulla necessità di superare la concezione dell'insularità come fattore di isolamento e svantaggio. In tale ottica, l'associazione tra insularità, isolamento e marginalizzazione risulta non solo ingiustificata, ma anche dannosa per la promozione dello sviluppo e della coesione sociale dei territori insulari, in quanto fa leva sul dato geografico come semplice strumento di segregazione e ignora di contro l'esigenza di incentivare politiche che favoriscano l'inclusione, la promozione e la valorizzazione di tali territori.

Sulla base di quanto affermato sino a questo momento, il presente disegno di legge prevede l'abrogazione dell'espressione relativa alla preferenziale collocazione dei detenuti in regime speciale nelle aree insulari, mantenendo intatte le fondamentali esigenze di sicurezza a cui risponde la normativa vigente che continua a garantire la collocazione dei detenuti in regime speciale all'interno di istituti penitenziari a loro esclusivamente dedicati o, in alternativa, all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto. In altre parole, il superamento dell'individuazione dei territori insulari come luoghi preferenziali di destinazione dei detenuti in regime speciale non compromette la capacità del sistema penitenziario di rispondere alle necessità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma rappresenta piuttosto un passo significativo e ulteriore nell'emancipazione di tali territori da una concezione ormai risalente di insularità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater,* primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « , collocati preferibilmente in aree insulari » sono soppresse.

€ 1,00